

Lavoro e previdenza

04.04.2019

ANF 2019: dall'1 aprile richiesta telematica all'INPS

Gentile Cliente,

*E' particolarmente rilevante la novità procedurale introdotta dall'INPS riguardo le modalità di richiesta, da parte dei lavoratori, degli **assegni per il nucleo familiare (ANF)**, in vigore dal prossimo 1 aprile. Il modello dovrà essere trasmesso all'INPS direttamente dal lavoratore, per via telematica. Sulla base dei dati comunicati dai lavoratori aventi diritto, l'Istituto provvederà autonomamente alla verifica della spettanza e al ricalcolo dell'importo teorico spettante a titolo di assegno per il nucleo familiare. Questo sarà l'importo che i datori di lavoro dovranno prendere a riferimento per determinare mensilmente l'assegno spettante da erogare ai lavoratori e poi portare a conguaglio nella denuncia mensile Uniemens.*

Con questa nota, intendiamo offrire il quadro generale della questione, per consentire di trovare risposta alle domande più frequenti.

Certi di aver fatto cosa gradita, rimaniamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Gli allegati da consultare:

<i>Premessa</i>	<i>2</i>
<i>Requisiti di spettanza</i>	<i>2</i>
<i>Cosa deve fare il datore di lavoro</i>	<i>4</i>
<i>Casi particolari</i>	<i>5</i>

ANF 2019: dall'1 aprile richiesta telematica all'INPS

Premessa

L'Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è un sostegno economico che spetta a coloro che percepiscono pensione da lavoro dipendente, indennità di mobilità, disoccupazione o cassa integrazione guadagni, collaboratori domestici e ai lavoratori parasubordinati iscritti alla Gestione Separata, purché non pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria. Inoltre, in caso di separazione o divorzio dei genitori, alla richiesta deve essere allegata la documentazione comprovante lo stato di fatto dei rapporti tra i coniugi e le condizioni di affidamento dei figli.



NOTA BENE - Come già preannunciato dall'Istituto, a partire dal prossimo 1 aprile cambiano le modalità di richiesta dell'ANF: il modello dovrà essere trasmesso per via telematica all'INPS, che provvederà a determinare l'importo teorico spettante al lavoratore e a rendere disponibile questa informazione ai datori di lavoro tramite una apposita utility. Meno rischi, dunque, per le aziende che non dovranno più temere recuperi degli importi erogati né rispondere di eventuali irregolarità nella determinazione dell'importo erogato a titolo di ANF.

Requisiti di spettanza

L'importo dell'assegno varia, come per i lavoratori dipendenti, in base al numero dei componenti, alla tipologia e al reddito complessivo percepito dal nucleo stesso, secondo quanto stabilito nelle tabelle reddituali pubblicate ogni anno dall'INPS.



OSSERVA - Come requisito viene richiesto che il nucleo familiare sia composto da più persone e che il reddito complessivo sia inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.



INFORMA - L'ammontare degli assegni viene calcolato in base alla composizione e al reddito complessivo del nucleo familiare, sulla base delle tabelle che l'INPS pubblica annualmente e che restano in vigore dal primo giorno di luglio all'ultimo giorno di giugno dell'anno seguente.

Ai fini del **diritto all'ANF**, il nucleo familiare può essere composto da:

- ❖ il richiedente;
- ❖ il coniuge o soggetto unito civilmente (non legalmente ed effettivamente separato) indipendentemente dalla sua situazione reddituale;
- ❖ i familiari fiscalmente a carico.

In particolare, a fini ANF, **rientrano nel nucleo familiare:**

- ❖ figli o equiparati anche se non conviventi di età inferiore a 18 anni;
- ❖ apprendisti o studenti di scuola media inferiore (fino a 21 anni, ma soltanto in nuclei famigliari con 4 o più figli);
- ❖ universitari (fino a 26 anni e nel limite del corso legale di laurea, ma soltanto in nuclei famigliari con 4 o più figli).

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato o da reddito derivante dalle attività di lavoro parasubordinato. Dalla determinazione del reddito di riferimento restano esclusi:

- ❖ Arretrati di Integrazione salariale;
- ❖ TFR;
- ❖ ANF e Assegni Familiari;
- ❖ Pensioni di Guerra e indennità accessorie;
- ❖ Pensioni privilegiate ordinarie tabellari per infermità contratte in servizio di leva;
- ❖ Indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- ❖ Rendite vitalizie Inail;
- ❖ Assegni di superinvalidità sulle pensioni privilegiate dello Stato.

OSSERVA - La Corte di Cassazione, sezione civile, con una sentenza del 2013 ha stabilito che il reddito da tenere presente ai fini dell'ammontare dell'assegno familiare è quello del nucleo familiare composto dal coniuge affidatario dei figli, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, anche se titolare del diritto alla corresponsione.



Qualsiasi variazione intervenuta nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell'ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

Cosa deve fare il datore di lavoro

L'assegno matura in misura intera qualora permanga la continuità del rapporto di lavoro per:

- ❖ ogni mese di lavoro, se ha effettuato almeno 104 ore se operaio e 130 se impiegato;
- ❖ ogni settimana se, in caso di mancato raggiungimento delle 104 o 130 ore mensili, ha effettuato almeno 24 ore settimanali di lavoro se operaio e 30 ore se impiegato;
- ❖ ogni giornata lavorata, in caso di mancato raggiungimento delle 24 o 30 ore settimanali.

L'assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza retribuita o comunque indennizzata, poiché assente per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale.



INFORMA - In caso di settimana corta, cioè quando l'orario è ripartito su cinque giornate anziché su sei, l'assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato.

Il pagamento degli ANF viene effettuato ordinariamente dal datore di lavoro per conto dell'INPS, in occasione del pagamento della retribuzione e con successivo conguaglio nella denuncia contributiva UniEmens.

L'assegno viene erogato direttamente dall'INPS nel caso in cui il richiedente sia:

- ❖ un lavoratore domestico;
- ❖ un operaio agricolo a tempo determinato (OTD);
- ❖ dipendente di datori di lavoro che hanno cessato l'attività o siano falliti;
- ❖ beneficiario di prestazioni previdenziali.



NOTA BENE - A partire dall'1 aprile 2019 le domande di ANF dovranno essere presentate all'Istituto esclusivamente per via telematica.

Le domande saranno istruite dall'Istituto per la definizione del diritto e della misura della prestazione familiare richiesta: saranno così individuati gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

Al cittadino richiedente saranno inviati esclusivamente gli eventuali provvedimenti di reiezione, ma l'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.



Gli importi calcolati dall'Istituto saranno messi a disposizione del datore di lavoro, che potrà prenderne visione attraverso una specifica utility, disponibile dal 1° aprile 2019, presente nel Cassetto previdenziale aziendale.



OSSERVA - Sulla base degli **importi teoricamente spettanti**, così come individuati dall'Istituto, il datore di lavoro dovrà calcolare l'importo effettivamente spettante al richiedente, in relazione alla tipologia di contratto sottoscritto e alla presenza/assenza del lavoratore nel periodo di riferimento.

Il datore di lavoro erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità, unitamente alla retribuzione mensile, e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili.

La somma corrisposta mensilmente non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Istituto.

E' previsto un periodo transitorio, fino al 30 giugno 2019, durante il quale i datori di lavoro potranno continuare a gestire le istanze presentate con modalità cartacea entro il 31 marzo.



NOTA BENE - La domanda di Assegno per il nucleo familiare da parte dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (OTI) continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il modello "ANF/DIP" (SR16) cartaceo, come attualmente previsto.

Casi particolari

ARRETRATI

dott. Francesco Musolla Commercialista del Lavoro



Il lavoratore può presentare al datore di lavoro domanda per il recupero degli assegni arretrati relativi ai periodi pregressi, entro il termine prescrizione fissato in 5 anni. La domanda può essere presentata anche successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.



ATTENZIONE! - In caso di domanda di assegno per il nucleo familiare da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall'Istituto.

La relativa domanda telematica (cfr. la Circolare n. 136/2014) deve essere presentata all'Istituto, attraverso uno dei seguenti canali:

- ❖ WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell'Istituto al seguente percorso: "Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito", "Funzione ANF Ditte cessate e Fallite";
- ❖ Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- ❖ Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

AUTORIZZAZIONI

Esistono alcune fattispecie ricorrendo le quali è necessaria, prima che si proceda all'erogazione dell'assegno, una espressa autorizzazione da parte dell'INPS:

- ❖ richiesta di inclusione di determinati familiari nel nucleo (fratelli, sorelle, etc.);
- ❖ possibile duplicazione di pagamento (separazione, figli naturali, etc.);
- ❖ applicazione dell'aumento dei livelli reddituali;
- ❖ coniuge che non sottoscriva la dichiarazione di responsabilità nel modello ANF/DIP;
- ❖ figli ed equiparati di coniugi legalmente separati o divorziati, o in stato di abbandono;
- ❖ figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi i genitori;
- ❖ figli del coniuge nati da precedente matrimonio;
- ❖ fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione ai superstiti;
- ❖ nipoti in linea retta a carico dell'ascendente;
- ❖ familiari minorenni incapaci di compiere gli atti propri della loro età;
- ❖ familiari maggiorenni inabili;
- ❖ minori in accasamento etero familiare;

dott. Francesco Musolla Commercialista del Lavoro



- ❖ familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
- ❖ figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi";
- ❖ mancato rilascio della prevista dichiarazione del coniuge del richiedente sul modulo di domanda ANF/DIP da presentare per la richiesta di ANF al datore di lavoro;
- ❖ affidamento condiviso. Entrambi i genitori affidatari hanno diritto all'ANF e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa ad un accordo tra le parti. In mancanza di accordo l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli. Tale diritto permane in capo al genitore affidatario anche quando questi non sia titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare, poiché non lavoratore o non titolare di pensione, e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell'affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all'assegno per il nucleo familiare.

In caso di divorzio o di separazione legale con affidamento congiunto dei figli, il diritto all'assegno per il nucleo familiare scatta a favore di entrambi i coniugi affidatari.



NOTA BENE - Nei casi in cui il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps (pensionati, lavoratori agricoli, parasubordinati, lavoratori domestici), la domanda deve essere presentata direttamente agli uffici dell'Istituto.